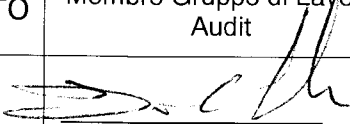
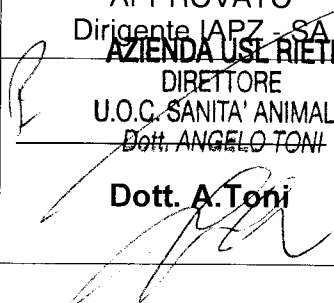


	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 1 di 12

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. OBIETTIVO E SCOPO	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
5. DEFINIZIONI:	3
6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	3
7. RIFERIMENTI INTERNI	11

REVISIONE	DATA	REDATTO	Membro Gruppo di Lavoro Audit	APPROVATO
Rev.0 (Emissione)	26/05/2015	GdL	 Dott. Dino Cesare Lafiandra	 Dirigente IAPZ - SA AZIENDA USL RIETI DIRETTORE U.O.C. SANITA' ANIMALE Dott. ANGELO TONI Dott. A. Toni

1. INTRODUZIONE

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 2 di 12

L'eradicazione della brucellosi bovina, così come l'acquisizione ed il mantenimento delle qualifiche territoriali consentono di:

- tutelare la salute pubblica
- garantire agli allevamenti vantaggi di tipo sanitario, economico e commerciale;
- diradare i controlli con risparmio di risorse umane e materiali per la Sanità Pubblica Veterinaria.

A tal fine è necessario mantenere uniformità di comportamenti sul territorio regionale, tenendo conto di eventuali differenze nello stato sanitario delle diverse province.

L'obiettivo, indicato anche dal vigente Piano Sanitario Regionale, è quello di acquisire e mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne per tutte le province della Regione Lazio.

Le condizioni affinché un territorio possa essere dichiarato Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina sono le seguenti:

- i casi di aborto devono essere notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'Autorità competente;
- da almeno 3 anni non si deve essere verificato alcun caso di aborto dovuto a brucellosi e non deve essere stato isolato alcun batterio B.abortus;
- per cinque anni almeno il 99,8% degli allevamenti presenti sul territorio deve aver ottenuto la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina;
- devono essere rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di Ufficialmente Indenne da brucellosi;
- deve esistere un sistema di identificazione che consenta di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, come previsto dal D.P.R. 317/96 e dal regolamento (CE) n. 1760/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Il territorio mantiene la qualifica se:

- continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui sopra;
- ogni anno, per i primi 5 anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica, tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica. In alternativa alla prova sierologica, gli allevamenti lattieri possono essere sottoposti all'esame di campioni di latte.

2. OBIETTIVO E SCOPO

L'obiettivo di questa procedura è definire le modalità operative per svolgere correttamente l'attività di profilassi della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

L'obiettivo specifico della procedura è il mantenimento della qualifica di "Provincia ufficialmente indenne da Brucellosi bovina" ai sensi della Decisione 2004/230/CE del 5 marzo 2004 ed il mantenimento della qualifica di "Provincia ufficialmente indenne da Leucosi bovina enzootica" ai sensi della Decisione 2004/63/CE del 23 Dicembre 2003.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le attività di profilassi della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 3 di 12

4. RIFERIMENTI NORMATIVI.

- ✓ D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 *“Regolamento di polizia veterinaria”* e successive modifiche ⇒ Detta criteri generali di lotta alle malattie infettive;
- ✓ Direttiva CEE 26 giugno 1964 n. 432 *“Problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”* e successive modifiche ⇒ Direttiva base che fissa i requisiti sanitari per lo scambio intra-comunitario di animali di specie bovina e bufalina;
- ✓ Decreto 27 agosto 1994 n. 651 *“Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini”* e successive modifiche ⇒ Piano di profilassi nazionale nei riguardi della brucellosi bovina e bufalina;
- ✓ Decreto 2 maggio 1996 n. 358 *“Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica”* e successive modifiche ⇒ Piano di profilassi nazionale nei riguardi della leucosi bovina enzootica;
- ✓ D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 *“Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”* ⇒ Decreto di recepimento Nazionale della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 432/1964/CE;
- ✓ Decreto del Commissario ad Acta 25 febbraio 2014, n. U00057 Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano Operativo 2014
- ✓ D.G.R. 10 ottobre 2000, n. 2079 concernente *“Linee guida regionali per la raccolta dei dati e delle informazioni sull'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovicaprina e della leucosi bovina enzootica”*;

5. DEFINIZIONI:

VEDI DEL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 196;

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

ALLEVAMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Devono essere sottoposti a controllo tutti gli allevamenti bovini e bufalini in cui sia presente almeno un riproduttore.

Al momento del controllo il veterinario ufficiale compila il modello 2/33. Una copia del modello, completa dell'esito delle analisi di laboratorio, dovrà essere consegnata o inviata all'allevatore.

La profilassi per l'eradicazione della brucellosi è obbligatoria e gli allevatori sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di risanamento.

Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle previste operazioni di eradicazione:

- non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione;

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 4 di 12

- non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.

In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio con addebito di spesa.

Tutti gli allevamenti ed i capi ivi presenti devono essere identificati e registrati ai sensi della vigente normativa; in occasione dei controlli periodici in allevamento, il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione dei capi e la corretta tenuta del registro aziendale, riportando nell'apposito spazio la data, l'esito del controllo e la firma.

QUALIFICA SANITARIA

Acquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne

Per acquisire la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutti i capi devono essere esenti da sintomi clinici da almeno 6 mesi;
- tutti i capi di età superiore a 12 mesi devono essere sottoposti a 2 prove sierologiche; ufficiali effettuate con un intervallo superiore a 3 mesi e inferiore a 12 mesi.

A distanza di 20 giorni deve essere prelevato un secondo campione di sangue.

Salvo diversa disposizione ministeriale o regionale, è vietata:

- la vaccinazione su tutto il territorio regionale;
- l'introduzione, sul territorio regionale, di animali vaccinati.
- Allevamenti di nuova costituzione devono essere costituiti con animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.

Questi allevamenti acquisiscono la qualifica per via induttiva, ma devono essere compresi tra gli allevamenti da sottoporre a controllo nel corso dell'anno.

Mantenimento della qualifica - cadenza dei controlli

Per il mantenimento della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne tutti i capi di età superiore a 12 mesi devono essere sottoposti a controllo sierologico annuale.

Negli allevamenti da latte con un numero di capi superiore a 100 le prove sierologiche individuali possono essere sostituite da tre saggi ELISA sul latte di massa, distanziati di almeno 3 mesi l'uno dall'altro.

La frequenza delle prove può essere modificata in relazione allo stato sanitario del territorio su autorizzazione dell'Autorità competente.

Nelle diverse province, a seconda dell'autorizzazione ministeriale acquisita, dovranno essere sottoposti a controllo annualmente tutti i capi di età superiore ai 12 o ai 24 mesi nel 100% degli allevamenti controllabili.

Nelle province che hanno ottenuto la qualifica comunitaria di Ufficialmente Indenne ai sensi del D.Lgs. 196/99, i controlli dovranno interessare annualmente almeno:

- tutti i bovini di età superiore a 24 mesi nel 20% degli allevamenti controllabili presenti sul territorio (così da testare in cinque anni il 100% degli allevamenti controllabili);
- tutti i bovini di età superiore a 24 mesi in una quota percentuale pari al 15% di allevamenti selezionati in base a criteri di rischio quali:
- precedenti focolai in azienda o correlazione con altri focolai

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 5 di 12

- produzione di latte alimentare
- vicinanza con territori a qualifica sanitaria inferiore o sconosciuta
- frequenti compravendite di animali
- elevata consistenza dell'allevamento
- management aziendale
- frequente movimentazione dei capi verso fiere, mostre o centri genetici
- irregolarità riscontrate durante i controlli effettuati per il regolamento (CE) n. 1082/03.

Nelle aziende risanate da meno di 2 anni il controllo mantiene cadenza annuale sui capi di età superiore ai 12 mesi.

Le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

Sospensione della qualifica

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina è sospesa se:

- l'allevamento è sospetto di infezione (si veda al paragrafo "Gestione dei focolai" – "Allevamento sospetto d'infezione")
- sono stati introdotti animali sprovvisti di certificazione;
- un solo animale risulta positivo con titolo di 20 U.I.F.d.C./ml purché:
 - tutti gli allevamenti bovini ed ovicaprini siano sotto controllo ufficiale ;
 - il bovino positivo venga identificato, isolato e macellato immediatamente, comunque non oltre 7 giorni dalla notifica ufficiale;
 - i restanti capi dell'allevamento non presentino sintomi riferibili a brucellosi;
 - non si isola la Brucella dal bovino sieroreattivo (obbligatorio l'esame batteriologico) .

La sospensione è revocata quando tutti i capi di età superiore a 12 mesi risultino negativi a due controlli effettuati a 4-6 settimane di distanza l'uno dall'altro; la prima prova deve essere effettuata almeno 30 giorni dopo l'eliminazione del capo positivo o l'introduzione di animali non accompagnati da certificazione.

Nel caso di presenza di animali sospetti di cui al primo punto, la qualifica è ripristinata quando le indagini di laboratorio permettono di escludere la brucellosi.

Revoca della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è revocata se:

- uno o più animali risultano positivi con titolo superiore a 20 U.I.F.d.C./ml salvo quanto previsto al paragrafo " Gestione dei casi positivi alla F.d.C. non correlati a fattori di rischi";
- uno o più animali presentano sintomi clinici confermati dalle indagini di laboratorio;
- viene isolato l'agente eziologico;
- sono stati introdotti animali non identificati e/o provenienti da allevamenti privi di qualifica.
- Per il ripristino della qualifica si rimanda al paragrafo "Gestione dei focolai" – "Allevamento infetto" – punto IV.

Nel caso di introduzione di animali sprovvisti di certificazione, non identificati o provenienti da allevamenti privi di qualifica, le spese relative ai controlli per il ripristino della qualifica sono a carico dell'allevatore.

ALLEVAMENTI DA INGRASSO

Sono allevamenti sprovvisti di qualifica sanitaria, poiché non sottoposti a controlli periodici, i cui

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 6 di 12

capi possono essere movimentati soltanto verso impianti di macellazione.

Tuttavia, al fine di consentire le movimentazioni tra aziende da ingrasso, la Regione Lazio riconosce a tali allevamenti uno stato di accreditamento, autorizzato dall'Azienda U.S.L. competente per territorio, che prevede:

- l'introduzione di animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni per tubercolosi, brucellosi e leucosi o accreditati e, se in età diagnostica, sottoposti con esito favorevole alle relative prove nei 30 giorni precedenti;
- l'applicazione di specifici piani di sorveglianza per tubercolosi, brucellosi e leucosi consistenti nel sottoporre ogni anno a prove ufficiali un numero di capi statisticamente significativo sulla base di tabelle predisposte dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Perdono l'accREDITamento gli allevamenti in cui non siano più soddisfatti i predetti requisiti.

Soltanto allevamenti accreditati possono movimentare capi verso altri allevamenti da ingrasso previo controllo individuale per tubercolosi, brucellosi e leucosi nei 30 giorni precedenti.

Nel corso della vita di un capo è consentita una sola movimentazione fra un ingrasso ed un altro.

Gli animali provenienti da allevamenti da ingrasso, ancorché accreditati, non possono in alcun modo entrare in circuiti da riproduzione.

STALLE DI SOSTA

Le stalle dei commercianti rappresentano un punto critico nella gestione dei piani di risanamento, in quanto strutture nelle quali vengono a contatto animali di diversa provenienza.

Tali strutture devono essere autorizzate in base al D.Lgs. 196/99 e devono essere previste unità epidemiologiche distinte per il ricovero di bovini di diverso status sanitario.

Gli animali possono soggiornare all'interno della stalla di sosta per un periodo massimo di 30 giorni. Nei casi in cui gli animali soggiornino all'interno di dette strutture per periodi più lunghi, queste perdono i requisiti sanitari previsti per le stalle di sosta e divengono a tutti gli effetti allevamenti.

Le stalle di sosta devono essere sottoposte a vigilanza con cadenza almeno mensile.

Il controllo deve prevedere almeno:

- verifica della corretta identificazione di una percentuale significativa dei bovini presenti nella stalla e controllo della loro documentazione sanitaria;
- verifica della presenza dei passaporti e rispondenza dei dati con gli animali effettivamente presenti;
- verifica della corretta compilazione del registro di carico e scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.

L'effettuazione e l'esito dei controlli dovranno essere annotati dal veterinario ufficiale sul registro aziendale.

MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

La movimentazione degli animali rappresenta uno dei principali fattori di rischio.

Possono essere movimentati animali destinati alla riproduzione o all'ingrasso soltanto se provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e, se in età diagnostica, sottoposti con esito favorevole alle relative prove nei 30 giorni precedenti la data di ingresso nel nuovo allevamento.

Le prove diagnostiche nell'azienda di origine non sono necessarie quando gli animali provengono

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 7 di 12

da uno Stato membro o da una provincia di uno Stato membro riconosciuti Ufficialmente Indenni dalla Commissione Europea.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 196/96, qualora vengano introdotti animali provenienti da territori privi di qualifica comunitaria che non sono stati sottoposti alle prove diagnostiche nell'allevamento di provenienza, questi dovranno essere isolati e saggianti entro 30 giorni dall'arrivo.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente sull'allevamento di destinazione può prevedere un ulteriore controllo ufficiale sui capi provenienti da stalle di sosta, fiere, mercati o da territori di stato sanitario inferiore. Poiché prove tubercoliniche ravvicinate tendono a desensibilizzare, si deve tenere conto dei precedenti controlli. Tra una intradermoreazione e la successiva deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 42 giorni.

Limitatamente agli allevamenti da ingrasso è consentita l'introduzione di animali provenienti da altri allevamenti da ingrasso purché accreditati, previo controllo individuale favorevole per tubercolosi brucellosi e leucosi nei 30 giorni precedenti l'introduzione.

Nel corso della vita di un capo è consentita una sola movimentazione fra un ingrasso ed un altro.

Gli allevamenti da ingrasso non accreditati possono movimentare esclusivamente verso impianti di macellazione.

Durante la movimentazione i capi devono essere scortati dalla Dichiarazione di Provenienza (mod. 4) su cui dovranno essere indicati:

- la data del controllo individuale
- la data di controllo dell'allevamento (se da riproduzione)
- lo stato sanitario dell'allevamento (Ufficialmente Indenne o ingrasso accreditato)
- lo stato sanitario del territorio.

GESTIONE DEI FOCOLAI

Allevamento sospetto di infezione

Un allevamento è da considerarsi sospetto di infezione in caso di:

- correlazione epidemiologica con focolai di brucellosi;
- positività o reazione dubbia all'ELISA - L. In questo caso si provvederà alla diagnosi individuale effettuando un prelievo di sangue su tutti i capi di età superiore a 12 mesi;
- manifestazione di fenomeni clinici tra cui casi di aborto o ritenzione placentare per cui non è stato possibile formulare altra diagnosi;
- segnalazione di riscontro di lesioni riferibili a brucellosi in sede di ispezione al macello, in attesa della conferma o della smentita da parte del laboratorio.
- In attesa di un esito certo il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio e rischi per le persone, e in particolare deve prescrivere:
- isolamento del/i capo/i sospetto/i;
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario;
- istruzioni affinché, a scopo precauzionale, il latte ed il colostro prodotto dai capi sospetti possano essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione animale previo risanamento nell'ambito dell'allevamento.
- Inoltre il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. deve provvedere a:
- ritirare i passaporti di tutti i capi presenti in azienda;

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 8 di 12

- sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne;
- inviare i campioni di sangue e l'eventuale materiale patologico prelevati dai capi sospetti alla Sezione dell'I.Z.S. competente per territorio;
- eseguire le prove diagnostiche su tutti i capi di età superiore a 12 mesi.

Gestione di casi dubbi all'esame sierologico

Nel caso in cui un capo risulti positivo alla SAR, ma negativo alla FdC, si procede nel modo seguente:

- isolamento del capo;
- divieto di movimentazione del capo tranne che per l'invio al macello previo preavviso;
- esecuzione di un secondo prelievo a distanza di 20 giorni su cui effettuare un nuovo test di FdC. Nella scheda di accompagnamento del campione dovrà essere specificato che si tratta di capo SAR+/FdC-.

In assenza di particolari fattori di rischio (es. infezioni pregresse, contatti con allevamenti infetti o sospetti, introduzione di animali privi di qualifica) ed in attesa della seconda prova, non si applicano misure restrittive al resto dell'allevamento.

Se il bovino risulta negativo anche alla seconda prova di FdC le misure applicate sono revocate.

Gestione di casi positivi alla F.d.C. non correlati a fattori di rischio

La valutazione di casi di positività alla FdC non correlata a fattori di rischio deve essere fatta di concerto con la sezione dell'I.Z.S. territorialmente competente e con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultino positivi alla FdC con titolo uguale o superiore a 20 U.I. FdC/ml dovranno essere immediatamente isolati e la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne sospesa.

Se nell'allevamento non ci sono sintomi clinici di brucellosi e un'indagine epidemiologica effettuata nell'allevamento dimostra che non ci sono particolari fattori di rischio o di contaminazione, la qualifica potrà essere ripristinata:

- quando tutti gli animali positivi sono stati abbattuti entro 7 gg. dalla notifica, le indagini di laboratorio non hanno evidenziato presenza di *Brucella* spp. e tutti i capi bovini di età superiore a 12 mesi hanno reagito negativamente ad una prova sierologica eseguita almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dei capi positivi.

Gli animali abbattuti possono essere indennizzati, oppure

- nel caso in cui tutti gli animali positivi alla F.d.C. siano stati macellati o abbattuti o siano deceduti senza che sia stato possibile prelevare idonei campioni per la diagnosi diretta di brucellosi, quando i restanti bovini di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a 2 prove sierologiche individuali, la prima delle quali effettuata ad almeno 30 giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo positivo e la seconda ad almeno 30 giorni dalla prima.

Allevamento infetto e apertura di focolaio

Un allevamento è da considerarsi infetto quando:

- uno o più capi reagiscono positivamente alle prove diagnostiche ufficiali e/o
- sono presenti manifestazioni cliniche di brucellosi confermate da esami di laboratorio e/o
- ricerche di laboratorio evidenziano la presenza di *Brucella* spp.

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 9 di 12

In attesa delle disposizioni ufficiali il Settore Veterinario dell'Azienda U.S.L. deve fornire indicazioni scritte all'allevatore per evitare la diffusione del contagio e rischi per le persone.

1. Prescrizioni per l'allevatore:

- isolamento degli animali infetti;
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione del Settore Veterinario dell'Azienda U.S.L. per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario;
- divieto di monta;
- mungitura separata degli animali infetti e comunque dopo quella dei soggetti sani, seguita da pulizia e disinfezione di attrezzature e locali;
- il latte prodotto dalle bovine infette può essere utilizzato esclusivamente per l'alimentazione animale previo risanamento nell'ambito dell'allevamento;
- il latte prodotto dalle bovine sane deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati e identificati e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature che ne consentano il risanamento mediante pastorizzazione sotto il controllo veterinario, oppure può essere utilizzato esclusivamente per la produzione di formaggio stagionato per un periodo di almeno 60 giorni;
- fieno, paglia, alimenti ed altro materiale venuti in contatto con animali infetti o placente devono essere bruciati o interrati previa aspersione con disinfettante;
- il letame deve essere cosperso con un disinfettante idoneo o con uno strato di terra non infetta, in luogo inaccessibile agli animali per almeno 3 settimane; non può comunque essere impiegato in orticoltura;
- i pascoli possono essere riutilizzati dopo 4 mesi dall'allontanamento degli animali infetti;
- locali e attrezzature devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e con rilascio del relativo certificato, entro 7 giorni dall'allontanamento dei capi infetti;
- i mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati dopo ogni carico.

2. Adempimenti del Servizio Veterinario:

- revoca della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne salvo quanto previsto al paragrafo "Gestione dei casi positivi alla F.d.C. non correlati a fattori di rischio". Anche in caso di positività di un solo animale con titolo pari a 20 U.I. F.d.C./ml la qualifica non è revocata ma sospesa purché vi siano i presupposti necessari (vedi paragrafo "Sospensione della qualifica")
- ritiro del passaporto di tutti i capi dell'allevamento;
- verifica della rispondenza tra i capi presenti in banca dati nazionale e quelli presenti in azienda _ identificazione degli animali infetti riportando sul passaporto la dicitura "animale infetto da brucellosi bovina" con timbro e firma del veterinario ufficiale
- identificazione dei vitelli nati da madri infette con divieto di:
 - a. utilizzo come riproduttori;
 - b. spostamento dall'azienda tranne che per l'invio ad un impianto di macellazione;
- sequestro degli animali infetti;
- segnalazione al Sindaco per l'adozione dell'ordinanza di sequestro;
- segnalazione alla Regione entro 24 ore dalla conferma ufficiale ;
- segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica tramite l'apposita scheda;
- segnalazione ai Settori Veterinari competenti per territorio in caso di contatto con animali di allevamenti ubicati in altro territorio;

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 10 di 12

- se si tratta di azienda che conferisce latte ad uno stabilimento, segnalazione al responsabile dell'impianto e al Settore Veterinario competente per territorio;
- indagine epidemiologica con compilazione della "scheda di rilevamento dati in un focolaio" da inviare a:
 - Sezione dell'I.Z.S. competente per territorio che provvederà ad inviarne copia all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale
 - Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria:
 - Centro nazionale di referenza c/o I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise – Teramo.

3. Operazioni di risanamento:

- invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale.
Se si tratta di animali eliminatori di brucelle (es. bovina che ha abortito) o in caso di singola positività, la macellazione deve avvenire entro 7 giorni.
Gli animali devono essere inviati al macello in vincolo sanitario (previo preavviso telefonico e prenotazione via fax del modello 4), scortati da:
 - modello 4
 - copia della scheda di stalla (mod. 2/33)
 - passaporto in busta chiusa timbrata e firmata dal veterinario ufficiale.

Sul modello 4 e sul passaporto, per evitare rischi per gli operatori e consentire gli adempimenti di competenza da parte del veterinario ufficiale del macello di destino, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da brucellosi.

- esecuzione delle prove sierologiche su tutti i capi dell'allevamento di età superiore a 12 mesi
- eliminazione degli animali sieronegativi alle prove ufficiali, se la situazione epidemiologica dell'allevamento è tale da consigliarne l'abbattimento.
- Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente può disporre l'applicazione di tale misura su parere conforme della Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria e dell'I.Z.S.
- controllo sierologico degli eventuali cani presenti in allevamento e, se positivi, isolamento per almeno 3 mesi con opportuno trattamento terapeutico sotto il controllo del Settore Veterinario della Azienda U.S.L. competente per territorio
- controllo sierologico degli animali appartenenti ad altre specie sensibili presenti in allevamento _ feti, invogli, placente e vitelli nati morti, se non utilizzati ai fini diagnostici, devono essere immediatamente distrutti sotto controllo ufficiale ai sensi della normativa vigente;
- estensione delle prove sierologiche ufficiali a tutti gli allevamenti i cui animali appartenenti a specie sensibili abbiano avuto contatti con i soggetti considerati infetti dalla data dell'ultimo controllo favorevole.
- Il ripopolamento dell'allevamento è consentito quando tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano risultati negativi ad almeno una prova sierologica, eseguita almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e le relative operazioni di pulizia e disinfezione.

Riacquisizione della qualifica

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ripristinata quando, terminate le operazioni di

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 11 di 12

pulizia e disinfezione, tutti i capi di età superiore ai 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove consecutive effettuate ad un intervallo 60 giorni; la prima prova deve essere effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali positivi.

In caso di bovina gravida la prova deve essere effettuata almeno 21 giorni dopo il parto.

- Macellazione di capi infetti o sospetti

Il veterinario ufficiale del macello cui vengono inviati animali infetti o sospetti deve:

- inviare il modello 9/33 (Attestato di abbattimento di animali infetti), per gli animali risultati positivi alle prove, al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente sull'allevamento
- prelevare i campioni da inviare alla Sezione dell'I.Z.S. competente per territorio secondo le indicazioni contenute nella "scheda di rilevamento dati al macello" anche in assenza di lesioni specifiche
- sequestrare e distruggere sangue, visceri e mammelle, non utilizzati ai fini diagnostici.

Riscontro di lesioni alla macellazione ordinaria

In caso di riscontro di lesioni sospette il veterinario ufficiale del macello deve:

- sequestrare i visceri fino a conferma di laboratorio;
- inviare il materiale patologico alla sezione dell'I.Z.S. competente per territorio, accompagnato dalla "scheda di rilevamento dati al macello";
- segnalare il riscontro di lesioni tramite il modello 10/33 che dovrà essere inviato via fax al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. ove ha sede l'allevamento di origine ed alla Regione Lazio- Sanità Veterinaria.

Entro 8 giorni dall'avvenuta macellazione faranno seguito i documenti originali tramite posta ordinaria.

In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Settore Veterinario competente sull'allevamento di origine (allevamento da riproduzione, da ingrasso o stalla di sosta) adotterà le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione.

Dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.

7. RIFERIMENTI INTERNI

- 8.1 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196;
- 8.2 Parametri per effettuare la valutazione del rischio di brucellosi e leucosi degli allevamenti bovini e bufalini (da effettuare ogni inizio anno in sede di programmazione dell'attività);
- 8.3 Procedure operative attuazione profilassi;
- 8.4 Modulistica invio campioni all'Istituto Zooprofilattico;
- 8.5 Mod. 2/33;
- 8.6 Schema indagine epidemiologica in corso di focolaio di brucellosi;
- 8.7 Schema indagine epidemiologica in corso di focolaio di leucosi enzootica;

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare		
	PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA	Rev. 0 Del 30/09/2015 PG SA_IAPZ1	Pag. 12 di 12

8.8 Scheda PA2 Bovini.